



BANDO
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione 2022

Ambito territoriale n. 38

COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI CHIVASSO

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RIVALBA, RONDISSONE, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO DA PO, TORRAZZA PIEMONTE, VEROLENGO, VERRUA SAVOIA

COMUNE DI CHIVASSO

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 19-5596 del 12 settembre 2022 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2022;

RENDE NOTO

che dal 2 novembre 2022 fino al 19 dicembre 2022¹ sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022.

¹ In base alla DGR n. 19-5596 del 12 settembre 2022 i bandi possono essere aperti **dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022** per almeno trenta giorni. Le date di apertura e chiusura dei rispettivi bandi sono stabilite da ciascun Comune capofila, in aderenza alle esigenze delle realtà locali a livello di ambito.

ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (2 novembre 2022):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 38;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie (in presenza di altro immobile come ad esempio box, parcheggio accatastato, magazzino o altro immobile di altra categoria catastale, per il quale il canone non è stato quantificato nel contratto d'affitto, verranno detratti di default € 50/mensili dal canone), non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo (riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO) uguale o inferiore a euro 13.619,58 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dalla attestazione ISEE 2022) superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo (riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO) superiore a euro 13.619,58 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dalla attestazione ISEE 2022) risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia a) e per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42 (limite 2022 per l'accesso all'edilizia sociale, come stabilito con DD della Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, n. 1668 del 29 ottobre 2021);

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art. 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2022;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale n. 218 del 13 luglio 2022, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, *"a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate"*.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - 2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
 - 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed eventuale comunicazione di proroga;
 - 2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8;
 - 2.4 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
 - 2.5 In caso di percepimento di sostegni economici per il sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da soggetti pubblici o privati, questi vanno dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - 2.6 Copia delle ricevute di pagamento del canone 2022 fino alla data di presentazione della domanda; quelle relative alle ultime mensilità 2022 devono essere presentate entro il 19/12/2022 (in mancanza di ricevute di pagamento di alcune mensilità queste verranno detratte dal conteggio del canone complessivo che contribuisce al calcolo dell'incidenza di cui all'art. 1 comma 4 e al calcolo del contributo teorico riconoscibile).

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2022

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili. In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni. Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Sono scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici o privati.
6. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

ART. 4

CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione, secondo le indicazioni del Settore Politiche di Welfare abitativo.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione, secondo le indicazioni del Settore Politiche di Welfare abitativo.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando deve essere presentata dal **2 novembre 2022** fino al **19 dicembre 2022** al Comune presso il quale il richiedente avrà la residenza alla data del 2 novembre 2022.

Il Bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso gli uffici: Politiche Sociali o Sportello Unico Polivalente o scaricabili dal sito www.comune.chivasso.to.it

La consegna delle domande compilate e corredate da tutta la documentazione richiesta può essere fatta:

- A MANO al Protocollo presso lo Sportello Unico Polivalente in p.zza C.A. Dalla Chiesa, n. 4 (lun/mer/gio/ven ore 9-12; mart. 9-11 e 15-17; sabato 9-11)
- via PEC a protocollo@pec.comune.chivasso.to.it (entro le ore 12 del 19/12/2022)

Per i richiedenti che, alla data del 2 novembre 2022 saranno residenti presso uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 38, occorre far riferimento agli orari e alle modalità di raccolta delle domande individuati da ogni Comune.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità: invio email alla casella di posta elettronica riportata sulla domanda o in mancanza di questa tramite invio comunicazione scritta con lettera non tracciata. L'esito dell'istruttoria potrà altresì essere consultato online tramite il codice domanda sull'Albo Pretorio o nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Chivasso.

Art. 6 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Informativa privacy titolare del trattamento: Comune di Chivasso
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio alle Politiche Sociali del Comune di Chivasso.